

**Ordinanza  
concernente l'informatica e la telecomunicazione  
nell'Amministrazione federale  
(Ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale, OIAF)**

del 26 settembre 2003

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 43 e 47 della legge del 21 marzo 1997<sup>1</sup> sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

*ordina:*

**Capitolo 1: Disposizioni generali**

**Sezione 1: Oggetto, campo d'applicazione, definizioni**

**Art. 1**            Oggetto

La presente ordinanza disciplina i compiti e le competenze nell'ambito della pianificazione e dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) in seno all'Amministrazione federale.

**Art. 2**            Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 LOGA.

<sup>2</sup> Fatte salve disposizioni di diverso tenore previste dal diritto federale in materia di organizzazione, le autorità e i servizi seguenti possono impegnarsi mediante un accordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano:

- a. unità amministrative decentrate dell'Amministrazione federale (art. 2 cpv. 3 LOGA);
- b. altre autorità federali;
- c. organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono all'Amministrazione federale, ma a cui sono affidati compiti amministrativi (art. 2 cpv. 4 LOGA);
- d. istituzioni con scopi pubblici vicine all'amministrazione, che intendono usufruire di prestazioni di servizio di fornitori interni di cui all'articolo 20.

RS 172.010.58

<sup>1</sup> RS 172.010

<sup>3</sup> Le direttive informatiche definite dalla presente ordinanza non si applicano all'informatica dei sistemi d'arma, né ai sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito.

### **Art. 3** Definizioni

<sup>1</sup> Le Direttive informatiche dell'Amministrazione federale comprendono:

- a. la strategia informatica;
- b. i processi informatici;
- c. le architetture e norme in materia informatica;
- d. i requisiti in materia di sicurezza informatica;
- e. il controlling informatico.

<sup>2</sup> La *strategia informatica* definisce gli obiettivi a medio termine, i principi e i metodi per l'impiego della TIC nell'Amministrazione federale sulla base delle linee direttrici informatiche dell'Amministrazione federale.

<sup>3</sup> I *processi informatici* stabiliscono le modalità di svolgimento dei compiti informatici.

<sup>4</sup> Le *architetture e norme in materia informatica*, comprese l'architettura e le norme di sicurezza, determinano il quadro tecnico e organizzativo dei sistemi informatici, in particolare i requisiti posti ai fini della loro interoperatività ed economicità.

<sup>5</sup> La *sicurezza informatica* comprende misure di protezione dell'integrità e dell'accessibilità dei sistemi informatici, nonché misure di protezione del carattere confidenziale, dell'integrità, dell'accessibilità e della verificabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti in questi sistemi.

<sup>6</sup> Il *controlling informatico* comprende l'acquisizione, la preparazione, l'esame e l'interpretazione di informazioni atte a gestire l'impiego della TIC.

<sup>7</sup> Per *prestazione interdipartimentale* s'intende una prestazione TIC designata come tale dal Consiglio informatico della Confederazione (CIC), che viene offerta dallo stesso fornitore a tutti i beneficiari di prestazioni.

<sup>8</sup> Un *programma informatico* comprende diversi progetti informatici coordinati fra loro e dotati di una finalità comune.

<sup>9</sup> La *sicurezza delle informazioni* comprende misure di protezione delle infrastrutture critiche, come quelle per l'approvvigionamento energetico, la logistica e la salute.

<sup>10</sup> Per *centro di competenze per l'informatica* s'intende un servizio che offre prestazioni TIC complete a livello sovradipartimentale in un determinato settore specifico (consulenza, concezione, realizzazione, esercizio e supporto).

## **Sezione 2: Principi della gestione della TIC**

### **Art. 4** Obiettivi

<sup>1</sup> La TIC è impiegata in modo da ottimizzare i processi lavorativi nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> L'impiego della TIC è conforme ai principi d'opportunità, economicità e facilità d'uso per l'utente.

### **Art. 5** Gestione dell'impiego della TIC

Nell'ambito delle direttive informatiche del Consiglio informatico della Confederazione (CIC), i dipartimenti e la Cancelleria federale gestiscono l'impiego della TIC nelle unità amministrative:

- a. allestendo una pianificazione strategica in materia informatica;
- b. assicurando un impiego economico ed efficace della TIC;
- c. assicurando la compatibilità e interoperatività delle prestazioni TIC.

### **Art. 6** Gestione dell'impiego della TIC

Le unità amministrative gestiscono l'impiego della TIC.

### **Art. 7** Acquisizione di prestazioni

Previa consultazione del fornitore di prestazioni interno e delle unità amministrative interessate, il dipartimento o la Cancelleria federale o, nel caso di prestazioni interdipartimentali, il CIC decide:

- a. se una prestazione TIC è acquisita da fornitori interni o messa a concorso;
- b. da quale fornitore di prestazioni interno è acquisita la prestazione TIC.

## **Sezione 3: Sicurezza informatica e Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni**

### **Art. 8** Protezione dei mezzi informatici e dei dati

<sup>1</sup> Le unità amministrative sono responsabili della protezione dei loro mezzi TIC e dei dati degni di protezione (oggetti da proteggere).

<sup>2</sup> Esse esaminano regolarmente gli oggetti da proteggere e adottano le necessarie misure di sicurezza.

**Art. 9** Rapporti e comunicazioni

<sup>1</sup> Tutte le unità amministrative, organizzazioni e persone che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza annunciano all'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) gli eventi che riguardano la sicurezza degli oggetti da proteggere.

<sup>2</sup> I dipartimenti e la Cancelleria federale fanno rapporto alla fine dell'anno all'OSIC sullo stato d'attuazione delle misure di sicurezza.

<sup>3</sup> L'OSIC informa il CIC.

**Art. 10** Stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) istituisce uno stato maggiore speciale per la sicurezza delle informazioni, composto di rappresentanti dell'Amministrazione federale, dei Cantoni e dell'economia.

<sup>2</sup> Lo stato maggiore speciale coadiuva gli organi direttivi supremi della politica e dell'economia nella gestione di crisi dovute a gravi perturbazioni dell'infrastruttura delle informazioni.

<sup>3</sup> Esso è diretto dal delegato per la strategia informatica.

<sup>4</sup> Lo stato maggiore speciale adotta un proprio regolamento interno, nel quale sono disciplinati i dettagli della sua organizzazione e del suo lavoro.

**Capitolo 2: Organizzazione e competenze****Sezione 1:****Consiglio informatico della Confederazione, Organo strategia informatica della Confederazione e Comitato per la sicurezza informatica****Art. 11** Consiglio informatico della Confederazione (CIC)

Il Consiglio informatico della Confederazione (CIC) ha la responsabilità strategica globale della TIC nell'Amministrazione federale.

**Art. 12** Organizzazione del CIC

<sup>1</sup> Il CIC si compone dei seguenti membri con diritto di voto:

- a. un rappresentante nominato appositamente per ciascun dipartimento e per la Cancelleria federale;
- b. il segretario generale del DFF.

<sup>2</sup> Il segretario generale del DFF ne assume la presidenza.

<sup>3</sup> Il CIC decide se altre unità, che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano, possono designare un rappresentante con diritto di voto in seno al CIC.

<sup>4</sup> Il CIC delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto.

<sup>5</sup> Decide a maggioranza semplice dei membri presenti con diritto di voto. Il presidente non vota. Egli decide in caso di parità.

<sup>6</sup> I membri del CIC con voto consultivo sono:

- a. un rappresentante della Conferenza dei gestori informatici (CGI);
- b. il delegato per la strategia informatica;
- c. un rappresentante dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF).

<sup>7</sup> Il CIC adotta un proprio regolamento interno, nel quale sono disciplinati i dettagli riguardanti la sua organizzazione e il suo lavoro. È tenuto conto del diritto di avocazione del Consiglio federale (art. 47 cpv. 4 LOGA).

### **Art. 13**            Compiti del CIC

<sup>1</sup> Il CIC definisce l'evoluzione a medio e lungo termine della TIC nell'Amministrazione federale.

<sup>2</sup> I suoi compiti sono segnatamente:

- a. definire le direttive informatiche per l'Amministrazione federale, sorvegliarne l'attuazione nei dipartimenti e nella Cancelleria federale e stabilire a quali condizioni è possibile derogare a tali direttive;
- b. autorizzare deroghe alle direttive informatiche;
- c. definire le prestazioni interdipartimentali nonché la loro acquisizione e gestione;
- d. decidere in merito all'istituzione di centri di competenze per l'informatica, sui loro compiti e sulla loro subordinazione organizzativa;
- e. inizializzare e dirigere programmi informatici sovradipartimentali;
- f. decidere in merito al Configuration Management e al Release Management, sempre che siano da prevedere ripercussioni sui processi lavorativi, sugli utenti (in particolare individuazione della necessità di un'istruzione), su altre applicazioni o sull'interoperatività;
- g. collaborare nell'allestimento del preventivo e della pianificazione finanziaria;
- h. decidere in merito alla cessione di mezzi riservati temporaneamente alla TIC presso il DFF a favore dei dipartimenti e della Cancelleria federale;
- i. definire le priorità dei progetti informatici sovradipartimentali;
- j. garantire l'esercizio di un servizio di registrazione e d'analisi volto a proteggere le infrastrutture essenziali.

<sup>3</sup> Al fine di coordinare il fabbisogno di prestazioni interdipartimentali, esso può istituire una Conferenza dei beneficiari di prestazioni.

<sup>4</sup> Nell'ambito dei suoi compiti, il CIC emana regolamenti amministrativi.

<sup>5</sup> Esso può delegare decisioni di secondaria importanza, in particolare riguardanti deroghe alle direttive informatiche, requisiti per l'esercizio della TIC o lo svolgimento di progetti e programmi, ai seguenti organi o servizi:

- a. al Comitato per la sicurezza informatica (C-SI);
- b. alla Conferenza dei gestori informatici (CGI);
- c. all'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC);
- d. ai dipartimenti o alla Cancelleria federale;
- e. a organizzazioni di programmi o progetti.

**Art. 14** Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)

<sup>1</sup> L'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) è l'organo di stato maggiore del CIC.

<sup>2</sup> L'OSIC ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. elaborare le direttive informatiche e sottoporle al CIC;
- b. coordinare l'applicazione delle direttive informatiche e delle decisioni del CIC;
- c. approntare le basi decisionali necessarie per la pianificazione della TIC nell'Amministrazione federale;
- d. approntare mandati modello per progetti e accordi modello per prestazioni relativi a prestazioni interdipartimentali, avviare la procedura d'acquisizione e assicurare il controlling informatico per il CIC;
- e. dirigere programmi informatici.

<sup>3</sup> Riguardo alla sicurezza informatica, l'OSIC ha i seguenti compiti:

- a. elaborare, sulla base del bisogno di protezione accertato d'intesa con le unità amministrative, le misure atte a proteggere gli oggetti e ordinare le misure di sicurezza concrete da adottare;
- b. accertare, quale organo peritale incaricato da un dipartimento, dalla Cancelleria federale o dal CIC, i fatti legati a incidenti presunti o avvenuti in relazione alla sicurezza.

<sup>4</sup> L'OSIC collabora con servizi esterni all'Amministrazione federale.

**Art. 15** Comitato per la sicurezza informatica (C-SI)

Il Comitato per la sicurezza informatica (C-SI) è l'organo specifico del CIC competente per la sicurezza informatica.

**Art. 16** Organizzazione del C-SI

<sup>1</sup> Sono membri con diritto di voto del C-SI gli incaricati della sicurezza informatica dei dipartimenti e della Cancelleria federale.

<sup>2</sup> Sono membri con voto consultivo i rappresentanti:

- a. del Controllo federale delle finanze;
- b. dell'Archivio federale;
- c. del Servizio di sicurezza federale;
- d. dell'OSIC;
- e. della Conferenza dei gestori informatici (CGI);
- f. dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL);
- g. dell'Incaricato federale della protezione dei dati.

<sup>3</sup> Il C-SI è diretto dall'Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione.

<sup>4</sup> Il C-SI si riunisce periodicamente o per ordine del CIC o su richiesta di uno dei suoi membri. Può anche prendere decisioni per corrispondenza (anche elettronica).

<sup>5</sup> Le decisioni del C-SI sono valide se la maggioranza dei membri partecipa alla votazione.

<sup>6</sup> Il C-SI decide a maggioranza semplice dei membri votanti. Il presidente non vota. Egli decide in caso di parità.

<sup>7</sup> Ogni membro votante e l'OSIC possono sottoporre le decisioni del C-SI al CIC. Quest'ultimo le può modificare o annullare.

#### **Art. 17**            Compiti del C-SI

<sup>1</sup> Il C-SI consiglia il CIC in materia di sicurezza informatica.

<sup>2</sup> Esso prende posizione, all'indirizzo del CIC, su direttive in materia di sicurezza informatica.

<sup>3</sup> Esso decide sulle richieste dei dipartimenti, della Cancelleria federale e delle unità amministrative in relazione all'attribuzione di diritti e mandati rilevanti dal profilo della sicurezza, in particolare riguardo a firewall, diritti d'accesso e privilegi.

<sup>4</sup> Esso comunica senza indugio le sue decisioni al CIC.

## **Sezione 2: Beneficiari di prestazioni**

#### **Art. 18**            Principi

<sup>1</sup> Beneficiari di prestazioni sono le unità e i servizi di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2.

<sup>2</sup> I beneficiari delle prestazioni sono responsabili del rispetto delle direttive informatiche nonché delle decisioni del CIC e dei dipartimenti o della Cancelleria federale nel loro settore di competenza.

**Art. 19**            Compiti dei beneficiari di prestazioni

<sup>1</sup> I beneficiari di prestazioni impiegano la TIC in maniera economica e allestiscono un preventivo corrispondente.

<sup>2</sup> Essi concludono con i fornitori di prestazioni accordi di progetti e prestazioni e approntano un portafoglio dei loro studi, progetti e applicazioni (portafoglio informatico).

<sup>3</sup> Essi assicurano mediante un adeguato controlling che i servizi superiori dispongano in ogni momento delle necessarie informazioni in materia di direzione e gestione.

**Sezione 3: Fornitori di prestazioni interni****Art. 20**            Principi

<sup>1</sup> Ogni dipartimento dispone al massimo di un proprio fornitore di prestazioni interno.

<sup>2</sup> I fornitori di prestazioni interni sono responsabili del rispetto delle direttive informatiche e delle decisioni del CIC e dei dipartimenti nel loro settore di competenza.

**Art. 21**            Compiti dei fornitori di prestazioni interni

<sup>1</sup> I fornitori di prestazioni interni forniscono ai beneficiari di prestazioni le prestazioni TIC conformemente ai relativi accordi di prestazioni e progetti.

<sup>2</sup> Essi tengono una contabilità analitica (CA).

<sup>3</sup> D'intesa con il loro dipartimento, essi possono offrire le loro prestazioni anche ad altre unità amministrative e istituzioni con scopi pubblici vicine all'amministrazione.

<sup>4</sup> I fornitori di prestazioni interni tengono un inventario dei mezzi TIC e lo mettono a disposizione dell'OSIC.

**Art. 22**            Organizzazione della Conferenza dei gestori informatici (CGI)

<sup>1</sup> La Conferenza dei gestori informatici (CGI) si compone dei rappresentanti dei fornitori di prestazioni interni dei dipartimenti e della Cancelleria federale, designati appositamente quali membri con diritto di voto.

<sup>2</sup> Il direttore dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) ne assume la presidenza.

<sup>3</sup> La CGI decide se altre unità, che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e direttive che ne derivano, possono designare un rappresentante con diritto di voto in seno alla CGI.

<sup>4</sup> Sono membri con voto consultivo i rappresentanti:

- a. dell'OSIC;
- b. dell'UFCL.



<sup>5</sup> La CGI delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto.

<sup>6</sup> Essa decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente non vota. Egli decide in caso di parità.

#### **Art. 23**            Compiti della CGI

<sup>1</sup> La CGI assicura l'armonizzazione tecnica necessaria per la fornitura delle prestazioni.

<sup>2</sup> Fatta salva la competenza del CIC, essa coordina le interfacce a livello d'esercizio, il Configuration Management e il Release Management, nonché altri aspetti rilevanti dal profilo dell'esercizio.

### **Sezione 4: Acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni all'Amministrazione federale**

#### **Art. 24**            Procedura

<sup>1</sup> La procedura d'acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni è retta dalla legge federale del 16 dicembre 1994<sup>2</sup> sugli acquisti pubblici (LAPub) e dalla relativa ordinanza, come pure dall'ordinanza del 14 dicembre 1998<sup>3</sup> sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione. L'UFCL emana, d'intesa con l'OSIC, direttive specifiche.

<sup>2</sup> I fornitori di prestazioni interni non sono considerati offerenti ai sensi della legislazione in materia di acquisti. Essi possono tuttavia essere invitati a presentare pure un'offerta nell'ambito di una procedura d'acquisto. Il committente specifica questa possibilità nel bando di concorso.

<sup>3</sup> I committenti scelgono la variante con il rapporto più conveniente costi-utilità-rischi. Se la commessa è aggiudicata a un fornitore di prestazioni interno, sono applicabili per analogia gli articoli 27–35 LAPub sui rimedi giuridici.

#### **Art. 25**            Contratti modello

Per l'acquisizione di prestazioni TIC da fornitori esterni, il committente si basa sui contratti modello esistenti.

<sup>2</sup> RS 172.056.1

<sup>3</sup> RS 172.010.21

## **Sezione 5: Revisione informatica**

### **Art. 26**

<sup>1</sup> La revisione informatica avviene in base ai principi della vigilanza finanziaria della Confederazione.

<sup>2</sup> Essa è svolta dal Controllo federale delle finanze.

<sup>3</sup> Il CIC, i dipartimenti e la Cancelleria federale possono proporre al Controllo delle finanze singoli oggetti ai fini della revisione informatica.

## **Capitolo 3: Disposizioni finali**

### **Art. 27**            Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

### **Art. 28**            Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2003.

26 settembre 2003        In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato*  
(art. 27)

## **Abrogazione e modifica del diritto vigente**

### I

I seguenti atti normativi sono abrogati:

1. ordinanza del 23 febbraio 2000<sup>4</sup> concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale;
2. istruzioni del Consiglio federale del 23 febbraio 2000<sup>5</sup> concernenti l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale.

### II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

#### **1. Ordinanza dell'11 dicembre 2000<sup>6</sup> sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze**

*Art. 8*            Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC)

<sup>1</sup> L'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) ha segnatamente i seguenti compiti:

- a. elabora e comunica strategie, architetture, norme e metodi nell'ambito dell'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
- b. inzializza e coordina strategie e misure in materia di sicurezza delle informazioni in Svizzera.

<sup>2</sup> Esso collabora nel suo settore di competenze con i Cantoni, le organizzazioni, l'economia e con partner esteri e rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni interessate.

<sup>3</sup> I compiti dell'OSIC quale organo di stato maggiore del Consiglio informatico della Confederazione sono disciplinati nell'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>7</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>4</sup> L'OSIC nomina l'Incaricato della sicurezza informatica della Confederazione.

<sup>4</sup> RU 2000 1227

<sup>5</sup> FF 2000 2549

<sup>6</sup> RS 172.215.1

<sup>7</sup> RS 172.010.58; RU 2003 3687

*Art. 21* Obiettivi

L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue i seguenti obiettivi:

- a. fornisce prestazioni nel settore dell'informatica e della telecomunicazione a sostegno dei processi lavorativi nell'Amministrazione federale;
- b. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni (clienti);
- c. garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati;
- d. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace;
- e. garantisce la trasparenza dei costi e fornisce prestazioni informatiche a condizioni concorrenziali.

*Art. 22* Compiti speciali

<sup>1</sup> L'UFIT adempie in particolare i compiti seguenti:

- a. pianifica, appronta, gestisce e intrattiene la comunicazione vocale e dei dati nel settore civile;
- b. pianifica, appronta, gestisce e intrattiene applicazioni interdipartimentali;
- c. fornisce prestazioni complete quale servizio informatico in centri di competenze per l'informatica (consulenza, concezione, realizzazione, esercizio e supporto), in particolare nei settori SAP e Internet;
- d. organizza corsi nell'ambito della formazione informatica;
- e. assicura l'interoperatività tecnica della burocratica nell'insieme della Confederazione;
- f. fornisce prestazioni interdipartimentali nel settore della sicurezza operativa;
- g. previene le catastrofi e assicura la gestione di centri di calcolo d'emergenza ad alta e media disponibilità per l'Amministrazione federale;
- h. rappresenta la Confederazione e il dipartimento in seno a organizzazioni, che si occupano di questioni legate alla fornitura di prestazioni informatiche.

<sup>2</sup> Esso è il fornitore di prestazioni interno per il DFF e la Cancelleria federale.

<sup>3</sup> Esso può offrire le sue prestazioni anche ai Cantoni e a istituzioni con scopi pubblici vicine alla Confederazione.

<sup>4</sup> Esso collabora nel suo settore di competenza con le organizzazioni informatiche dei Cantoni e altre amministrazioni pubbliche.

<sup>5</sup> Se è provato che una soluzione presenta la massima economicità (migliore rapporto prezzo-prestazione) o se è definita una nuova prestazione interdipartimentale, il Consiglio informatico della Confederazione può riattribuire tale prestazione.

## **2. Ordinanza del 30 giugno 1993<sup>8</sup> sull'organizzazione della statistica federale**

*Art. 10 cpv. 2*

<sup>2</sup> La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni della legge e da quelle dell'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>9</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale, nonché da quelle dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>10</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

## **3. Ordinanza del 13 gennaio 1999<sup>11</sup> sul censimento federale della popolazione del 2000**

*Art. 25 cpv. 3*

<sup>3</sup> Per questi compiti, i centri di servizi sottostanno alle disposizioni:

- a. della presente ordinanza;
- b. della legge federale del 26 giugno 1998<sup>12</sup> sul censimento federale della popolazione;
- c. della LStat;
- d. della legge federale del 19 giugno 1992<sup>13</sup> sulla protezione dei dati;
- e. dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>14</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
- f. dell'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>15</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>8</sup> RS 431.011  
<sup>9</sup> RS 172.010.58; RU 2003 3687  
<sup>10</sup> RS 235.11  
<sup>11</sup> RS 431.112.1  
<sup>12</sup> RS 431.112  
<sup>13</sup> RS 235.1  
<sup>14</sup> RS 235.11  
<sup>15</sup> RS 172.010.58; RU 2003 3687

#### **4. Ordinanza del 30 giugno 1993<sup>16</sup> sul registro delle imprese e degli stabilimenti**

##### *Art. 15*

La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>17</sup> relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle dell'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>18</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

#### **5. Ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>19</sup> sui dati agricoli**

##### *Art. 19*

La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>20</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 26 settembre<sup>21</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

#### **6. Ordinanza del 16 marzo 1998<sup>22</sup> sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)**

##### *Art. 17 cpv. 1*

<sup>1</sup> La sicurezza dei dati è garantita dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993<sup>23</sup> relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dall'ordinanza del 26 settembre 2003<sup>24</sup> sull'informatica nell'Amministrazione federale.

<sup>16</sup> RS 431.903

<sup>17</sup> RS 235.11

<sup>18</sup> RS 172.010.58; RU 2003 3687

<sup>19</sup> RS 919.117.71

<sup>20</sup> RS 235.11

<sup>21</sup> RS 172.010.58; RU 2003 3687

<sup>22</sup> RS 955.23

<sup>23</sup> RS 235.11

<sup>24</sup> RS 172.010.58; RU 2003 3687